# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

**(N. 744-A)**

# RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(RELATORE LEPRE)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 1° giugno 1977* (V. *Stampato n.* **856**)

**presentato dal Ministro dell'Interno**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 7 giugno 1977*

---

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451

---

**Comunicata alla Presidenza il 13 dicembre 1977**

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, mira a equiparare nel trattamento giuridico ed economico il personale ex coloniale non di ruolo e il personale civile non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato, la cui posizione è regolata dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 e dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, numero 246.

Il provvedimento, attraverso le proposte modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, vuol togliere il personale municipale ex coloniale non di ruolo dallo stato precario in cui ancora oggi si trova per quanto concerne lo svolgimento del rapporto di lavoro, dando allo stesso la possibilità di beneficiare di un modesto sviluppo di carriera rispetto a quello di cui gode, regolato dal precitato decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224.

Si tratta, in analogia a quanto si è fatto per i dipendenti statali non di ruolo che con legge 4 febbraio 1966, n. 32, sono stati collocati nei ruoli ordinari, di consentire l'inquadramento di detti dipendenti nelle stesse tabelle previste per il personale di ruolo dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1224.

A tale scopo gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge regolamentano il citato inquadramento, mentre l'articolo 4 concede, come si è già fatto per gli altri dipendenti dello Stato, un beneficio analogo a quello previsto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, anche in considerazione del fatto che gli interessati svolgono da tempo mansioni proprie della carriera superiore.

Si tratta di un atto di giustizia verso una categoria di dipendenti pubblici che da anni presta lodevole servizio presso le amministrazioni dello Stato; l'onere di spesa è di modesta entità, trattandosi di personale ad esaurimento (non più di trenta unità, come assicurato dal Governo).

Si confida sulla celere approvazione del provvedimento.

LEPRE, *relatore*

## PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

15 novembre 1977

La Commissione programmazione economica e bilancio, esaminato il disegno di legge « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, concernente lo stato giuridico del personale municipale ex coloniale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 », comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CAROLLO

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 al personale non di ruolo, iscritto nei quadri speciali di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, sono estese le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale municipale ex coloniale di ruolo dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, e dalle norme ivi richiamate.

Dalla stessa data il personale di cui al precedente comma già inquadrato nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* di equiparazione economica alle carriere statali, previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è inquadrato nelle corrispondenti tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, previste dall'articolo 45 dello stesso decreto presidenziale per il personale di ruolo, conservando l'anzianità di carriera maturata in base alle tabelle di provenienza.

### Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti rispettivamente dalle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, è valutato per non oltre un terzo il servizio comunque prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, di cui all'articolo 48 del suddetto decreto presidenziale.

### Art. 3.

Dalla data indicata all'articolo 1 della presente legge sono abrogate le norme concernenti il personale municipale ex coloniale non di ruolo contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224.

### Art. 4.

I dipendenti municipali ex coloniali, iscritti nei quadri speciali con equiparazione all'ex coefficiente 271 (attuale parametro 213) della carriera esecutiva statale di cui alla tabella *C* prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224, che abbiano maturato almeno cinque anni di permanenza nel predetto ex coefficiente 271, oppure siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, possono essere inquadrati, previo superamento di concorso per esami, nel parametro iniziale corrispondente all'ex coefficiente 325 previsto dalla tabella *B* di equiparazione economica alla carriera di concetto statale di cui all'articolo 45 del citato decreto presidenziale n. 1224.

Gli esami di concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo.

Le modalità del concorso verrano stabilite tenuto conto delle norme di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, in quanto applicabili.

I provvedimenti di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 1 e 2 saranno adottati con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451.

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1968, n. 350, devono essere intese nel senso che, ferma rimanendo la decorrenza 1° gennaio 1964, gli inquadramenti e le successive promozioni hanno efficacia con effetto retroattivo anche nei confronti di coloro che, collocati a riposo dopo la predetta data, non erano in servizio alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole amministrazioni competenti.